

CONDIZIONI GENERALI

Ambito d'applicazione

Le condizioni generali riportate di seguito, dove la ditta smtConsulting SAS è definita "l'Agenzia" e il cliente della medesima è definito "il Committente", costituiscono parte integrante del contratto d'affidamento stipulato fra le parti, e integrano gli accordi stabiliti per iscritto. Le prestazioni da fornire sono definite solo dalle presenti condizioni, dal contratto d'affidamento scritto, dalla relativa conferma dell'incarico e dal disciplinare. Tutte le prestazioni da fornire, e in particolare quelle aggiuntive, complementari e integrative, vanno stabilite per iscritto, pena la loro nullità. Al di fuori delle presenti condizioni generali valgono esclusivamente le norme del diritto italiano.

Modifiche delle prestazioni concordate

Nel corso della realizzazione di un progetto può presentarsi la necessità di modificare, integrare o ampliare le prestazioni concordate, in particolare il luogo, il momento e le modalità di svolgimento dei singoli elementi del progetto previsto. D'intesa col Committente, l'Agenzia ha la facoltà di programmare e attuare le modifiche necessarie. Qualora tali modifiche non alterino l'assetto principale dell'incarico affidato, il Committente si può rifiutare le modifiche proposte solo nei casi in cui queste siano obiettivamente inaccettabili. Qualora le modifiche necessarie comportino un onere o una prestazione maggiore per l'Agenzia, a quest'ultima spetta un corrispettivo aggiuntivo proporzionato.

Imprese terze e in subappalto

In linea di massima, l'Agenzia fornisce tutte le prestazioni pattuite col Committente sotto la propria responsabilità diretta. In casi particolari, l'Agenzia funge in parte da mediatrice. Per questo genere di prestazioni, indicate espressamente nell'offerta, il Committente stipula, con la mediazione dell'Agenzia, il contratto d'opera o di fornitura direttamente con chi fornisce la prestazione. Con l'affidamento dell'incarico, il Committente autorizza l'agenzia a stipulare i contratti necessari. Per il coordinamento di tali prestazioni di terzi, l'Agenzia ha la facoltà di addebitare al Committente le commissioni di mediazione indicate nell'offerta.

L'Agenzia ha altresì la facoltà di fornire tutte le prestazioni concordate col Committente anche ricorrendo a subappaltatori. Questi fornitori operano esclusivamente in adempimento degli obblighi assunti dall'Agenzia nei confronti del Committente, sicché l'Agenzia non è tenuta a rendere conto al Committente dei rapporti contrattuali che intercorrono con tali imprese.

Responsabilità e garanzia

L'Agenzia risponde esclusivamente dei danni provocati per dolo o colpa grave. Tale principio vale anche per eventuali danni prodotti da subappaltatori incaricati dall'Agenzia. L'Agenzia non risponde dei danni prodotti nello svolgimento di prestazioni rese su propria mediazione, né di prestazioni fornite in base ad incarichi affidati direttamente dal Committente a fornitori terzi.

Pagamenti

Tutte le fatture dell'Agenzia sono pagabili a vista al momento dell'emissione, e il loro importo va corrisposto per intero senza detrazioni. Al momento dell'affidamento dell'incarico, l'Agenzia è autorizzata a fatturare un primo acconto pari al 30% dell'importo totale dell'incarico. Entro 60 giorni dall'inizio dell'evento l'Agenzia può fatturare un secondo acconto pari al 50% dell'importo totale dell'incarico. Qualora l'importo totale dell'incarico cambi durante la programmazione dell'evento, l'agenzia è autorizzata a modificare di conseguenza l'importo degli acconti addebitati. Per i progetti molto articolati o di durata prolungata, l'Agenzia ha altresì la facoltà di fatturare importi parziali dopo ciascuna fase di svolgimento del progetto. In caso di ritardato pagamento delle fatture si applicano interessi di mora in ragione del 10%. Qualora l'Agenzia debba ricorrere a un'ingiunzione, al committente sono addebitati anche i relativi oneri aggiuntivi sostenuti dall'Agenzia. Qualora il Committente ritardi il pagamento di una fattura intermedia, l'Agenzia ha la

facoltà di sospendere la fornitura di ulteriori prestazioni fino al momento dell'avvenuto pagamento. È esclusa la possibilità del Committente di detrarre dall'importo fatturato dall'Agenzia eventuali crediti non accertati con sentenza definitiva.

Annullamento dell'incarico

Le condizioni d'annullamento dell'incarico riportate di seguito sono parte integrante del relativo contratto di fornitura, e integrano eventuali accordi stipulati per iscritto. Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione va concordata per iscritto, pena la sua nullità. Le condizioni di annullamento decorrono dall'affidamento dell'incarico. Ogni annullamento va comunicato per iscritto.

In caso d'annullamento di un intero evento o di parti di esso, oltre alle penali d'annullamento dovuti a imprese e fornitori terzi (alberghi, sedi congressuali ecc.), l'Agenzia addebita al Committente le seguenti penali d'annullamento sulle proprie prestazioni (calcolate su diritti d'agenzia pari al 18% del volume totale dell'incarico):

- Dopo l'affidamento dell'incarico: 30% dei diritti d'agenzia
- A partire dal 30° giorno prima dell'inizio dell'evento: 50%
- A partire dal 14° giorno prima dell'inizio dell'evento: 80%
- A partire dal 7° giorno prima dell'inizio dell'evento: 100%

Disposizioni finali

Su tutti i contratti si applica esclusivamente il diritto italiano. Per qualunque controversia derivante dai rapporti commerciali con l'Agenzia il foro competente è Merano.